

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

Interviene il Ministro del turismo e dello spettacolo Corona.

La seduta ha inizio alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuovo ordinamento degli Enti lirici e delle attività musicali » (2071-Urgenza).

« Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali » (2078), d'iniziativa dei senatori Gianquinto ed altri.

« Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali » (1575), d'iniziativa del senatore Ponte. (Seguito della discussione e rinvio).

Il presidente Schiavone, per incarico del Presidente del Senato, porta a conoscenza della Commissione due note, concernenti l'una i voti della Giunta comunale di Napoli per le esigenze del Teatro San Carlo, l'altra alcune istanze dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Si riprende poi la discussione dei singoli articoli.

L'articolo 23 viene approvato nel testo governativo e così pure l'articolo 24, dopo

che la Commissione ha respinto un emendamento aggiuntivo al secondo comma proposto dal senatore Preziosi e non accolto dal ministro Corona.

L'articolo 25 è approvato nel testo della sottocommissione, ulteriormente modificato su proposta del senatore Angelilli; la formulazione definitiva dell'articolo è la seguente:

« *Organizzazione delle manifestazioni liriche.*

« Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

« Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

« Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 39.

« L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo articolo 26, può essere curata direttamente dagli enti promotori ».

Sull'articolo 26 si apre successivamente un dibattito, cui partecipano il senatore Preziosi (favorevole ad includere tra i « teatri di tradizione » il « Donizetti » di Bergamo) il senatore Gianquinto (che illustra le ragioni per cui il « Luglio musicale trapanese » avrebbe titoli per una simile inclusione) ed il ministro Corona (contrario invece a modificare la formulazione concordata in sede di sottocommissione): al termine della discussione l'articolo 26 è approvato nel testo della sottocommissione (che differisce da quello del Governo solo per la soppressione della parola « seguenti » al primo comma, e per una modificazione formale al secondo). Il ministro Corona, inoltre, annuncia di poter accogliere come raccomandazione un ordine del giorno, presentato dai senatori Pennacchio, Fabiani, Bonafini, Palumbo e Nencioni e dal relatore Molinari. Nell'ordine del giorno, rilevato che alcuni teatri di particolare importanza artistica, pur avendo tutti i requisiti di teatri di tradizione, non hanno ancora ricevuto il relativo riconoscimento e quindi non potranno godere dei benefici dei teatri di cui all'articolo 26, si sollecita il Governo, e per esso il Ministro del turismo e dello spettacolo, a predisporre sollecitamente il decreto di riconoscimento, che dovrà avere come effetto l'equiparazione dei benefici con gli altri teatri di tradizione.

La Commissione passa poi a discutere l'articolo 27. Il senatore Preziosi presenta un emendamento alla lettera a) del primo comma, tendente a stabilire l'impiego prevalente, ma non esclusivo, di artisti lirici di nazionalità italiana nei programmi delle manifestazioni sovvenzionate; egli propone inoltre di sostituire, nel secondo comma, la percentuale di 1/4 con quella di 1/3 per quanto concerne il limite massimo d'impiego, nei ruoli primari, di artisti lirici di nazionalità straniera. Dal canto suo, il senatore Fabiani ribadisce la necessità che la percentuale stessa sia riferita all'insieme del personale artistico impiegato nel corso della stagione e non all'organico delle singole compagnie.

Dopo una breve replica del ministro Corona, la Commissione, respinti tutti gli emendamenti, approva i primi due commi dell'articolo nel testo governativo, aggiun-

gendovi (secondo la proposta della sottocommissione) un terzo comma del seguente tenore:

« La predetta quota può essere elevata nel caso di artisti stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni ».

L'articolo 28 è successivamente approvato nel testo della sottocommissione, che prevede, rispetto a quello del Governo, l'aggiunta delle parole: « anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione ».

La Commissione approva altresì l'articolo 29, con alcuni emendamenti: il secondo comma viene così modificato: « Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto dell'importanza delle singole manifestazioni, è fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quella prevista per le recite di stagioni ordinarie »; e nella lettera b) del terzo comma la parola « trentennio » è sostituita con la parola: « ventennio ».

Senza dibattito, l'articolo 30 viene approvato nel testo della sottocommissione, che è del seguente tenore:

« Attività concertistiche e loro sovvenzionamento. »

« Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

« L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presente:

a) l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione;

b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta e per l'Italia;

c) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente o dei lavori di autore italiano non eseguito localmente da almeno venti anni;

d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale.

« Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze della società e delle istituzioni concer-

tistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

« Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno per il 20 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione ».

La Commissione approva quindi l'articolo 31 nel testo della sottocommissione: esso si differenzia da quello governativo per la lettera *b*), che risulta così modificata: « manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, nonché da società, istituzioni, associazioni e complessi che abbiano già svolto, da almeno due anni, attività in Italia o all'estero o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico; » e per l'aggiunta di una lettera *c*) del seguente tenore: « manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico ».

All'articolo 32 il senatore Preziosi propone due emendamenti: uno al primo comma (sostitutivo della lettera *d*) e l'altro al secondo comma (tendente alla sostituzione della percentuale di un quarto con quella di un terzo). Il senatore Fabiani propone la soppressione dell'anzidetta lettera *d*).

Dopo la replica del ministro Corona, la Commissione respinge gli emendamenti presentati ed approva l'articolo 32 con una sola variante, concernente l'inclusione (proposta dalla sottocommissione) delle masse di balletto tra quelle di cui è prescritto l'impiego ai fini della sovvenzione.

L'articolo 33 viene approvato nel testo governativo, mentre l'articolo 34 è approvato in una nuova formulazione, nella quale al testo governativo, al fine di meglio precisare la portata della norma, si premettono le parole: « Sui fondi di cui all'articolo 2 lettera *b*) ». L'articolo 35, dopo la reiezione di un emendamento formale del senatore Preziosi, è approvato con la stessa aggiunta fatta dall'articolo precedente, nonché con l'indicazione esplicita della promozione della cultura musicale tra i fini che gli Enti, le istituzioni e le associazioni debbono perseguire per

essere ammessi all'assegnazione delle sovvenzioni.

L'articolo 36 è invece approvato in una formulazione del tutto diversa da quella governativa, che la sottocommissione ha ritenuto necessario proporre per adeguare le modalità di liquidazione delle sovvenzioni a quelle in uso per l'attività cinematografica.

L'articolo 37 è approvato in un nuovo testo, proposto dalla sottocommissione e così formulato:

« *Fondo speciale*

« Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*) il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:

a) favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

b) concessione delle borse di studio previste dall'articolo 8;

c) facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti, tecnici e personale ausiliario, di materiale o attrezzature da impiegare nell'allestimento degli spettacoli, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

« Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 50 milioni è destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali o da istituzioni e comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese d'impianto e di funzionamento.

« I contributi sono assegnati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.

« Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 24, 31, 34 e 35 ».

Il ministro Corona si dichiara quindi disposto ad accogliere un ordine del giorno, presentato dai senatori Pennacchio, Perrino, De Michele, Preziosi e dal relatore Molinari, nel quale — preso atto che in alcune regioni d'Italia sussiste la nobile tradizione delle bande musicali ad alto livello così dette « di giro » perchè svolgono *tournees* in tutta Italia e talora all'estero, e che dette bande con-

tribuiscono validamente all'educazione musicale delle masse popolari, affinandone il carattere ed il costume e soddisfacendone le esigenze artistiche e musicali, soprattutto là dove è negata la possibilità di assistere a spettacoli lirici per mancanza di teatri — si fanno voti affinché vengano estese alle dette bande musicali le sovvenzioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 37, che il Ministero del turismo e dello spettacolo erogherà annualmente a favore degli spettacoli lirici teatrali, almeno limitatamente a quei complessi bandistici di chiara fama, la cui attività artistica ha carattere continuativo e si estrinseca sul piano nazionale: il Ministro aggiunge, in risposta ad un quesito posto dal senatore Fabiani, che delle provvidenze di cui al secondo comma dell'articolo 37 dovrebbe beneficiare anche la banda Rossini di Firenze.

Successivamente l'articolo 38, concernente la sezione autonoma per il credito teatrale, è approvato nel testo proposto dalla sottocommissione, dopo che il ministro Corona ha fornito al senatore Pennacchio affidamenti circa la possibilità di costruire nuovi teatri lirici con i fondi previsti dal disegno di legge sul teatro di prosa, di imminente presentazione al Parlamento.

L'articolo 39 è invece approvato nel testo governativo.

L'articolo 40 è approvato nel testo della sottocommissione. Esso si differenzia da quello governativo anzitutto nelle lettere *e*), *f*), *h*) ed *i*) del secondo comma, che risultano così formulate:

« *e*) due rappresentanti del movimento cooperativo;

f) due rappresentanti degli industriali dello spettacolo;

h) un esponente della cultura musicale, scelto dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

i) due rappresentanti dei musicisti ».

Inoltre il sesto comma è così modificato:

« I componenti di cui alla lettera *e*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ».

Gli articoli 41 e 42 vengono quindi approvati nel testo originario, mentre l'articolo 43 è approvato in un testo dal quale sono stati soppressi tutti i riferimenti ad altre norme del provvedimento.

Successivamente, su richiesta dei senatori Palumbo e Fabiani, la discussione degli articoli 44, 45 e 46 è rinviata alla seduta di domani.

Si passa quindi ad esaminare le disposizioni transitorie e finanziarie: dopo interventi dei senatori Fabiani, Nencioni, Palumbo, del relatore Molinari e del ministro Corona, gli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 sono approvati nel testo originario: il senatore Fabiani, a nome del Gruppo comunista, dichiara di votare contro gli articoli 49 e 50.

Si riprendono successivamente in esame gli articoli accantonati nelle precedenti sedute: l'articolo 2 è approvato, col voto contrario del Gruppo comunista, nel testo della sottocommissione, che si differenzia da quello originario soprattutto per la misura dell'aliquota sui proventi del canone per abbonamenti alle radioaudizioni e su quelli lordi della società RAI-Radiotelevisione Italiana: tale misura è portata dal 50 al 60 per cento.

Successivamente, rinviata alla seduta di domani la discussione degli articoli 3 e 4, si riprende la discussione dell'articolo 7: il senatore Angelilli, assieme al senatore Tupini, presenta un emendamento soppressivo dell'articolo, affermando che non è possibile attribuire per legge un riconoscimento ed un attestato di benemerenzza al solo Teatro alla Scala, trascurando il Teatro dell'Opera di Roma, che è il teatro della Capitale, svolge attività ininterrotta e gode di elevatissimo e meritato prestigio all'interno e all'estero.

A sua volta il senatore Chiariello esalta la dignità ed i risultati artistici del Teatro San Carlo di Napoli, mentre i senatori Nencioni, Palumbo, Chabod, Bonafini ed Aimoni sostengono la necessità di approvare l'articolo 7 senza modificazioni, soprattutto perchè esso rispecchia esattamente, nella lettera e nello spirito, le norme già in vigore per il Teatro alla Scala: in particolare, il senatore Ajroldi dichiara che la soppressione dell'articolo 7 suonerebbe come un giudizio negativo nei confronti dell'intera città di Milano, e il senatore Bonafini afferma che il Teatro alla

Scala rappresenta un punto di riferimento, un vertice dell'arte lirica cui tutti gli altri teatri debbono ispirarsi, e che non va livellato o diminuito. I senatori Bartolomei, Fabiani e De Michele, con diverse argomentazioni, dichiarano che si asterranno dal voto sull'emendamento, mentre il senatore Angelilli esorta la Commissione e il Governo a trovare, prima ancora di giungere alla votazione sul suo emendamento, una formula che faccia salve le aspettative ed il buon diritto del Teatro dell'Opera.

Il ministro Corona osserva che, a suo giudizio, i parlamentari dei Gruppi di maggioranza non dovrebbero presentare emendamenti tali da scardinare le strutture di un provvedimento sul quale è stato ottenuto il concerto di tutti i Ministri interessati: il senatore Angelilli replica che la tesi del rappresentante del Governo, ove fosse accolta, provocherebbe il soffocamento della libera voce del Parlamento, e il senatore Fabiani dichiara di condividere l'avviso del senatore Angelilli.

Successivamente, con le astensioni dei senatori Preziosi, De Michele, Fabiani e Bartolomei, l'emendamento del senatore Angelilli è respinto e l'articolo 7 è approvato nel testo originario.

Gli articoli 11 e 22 sono nuovamente accantonati.

Quindi la Commissione, respinto un emendamento del senatore Preziosi all'articolo 12, approva l'articolo stesso nel testo della sotto-commissione. L'articolo 13 è approvato in un testo che reca, all'ultimo comma, la prescrizione secondo la quale i membri effettivi del collegio dei revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Infine la Commissione approva l'articolo 16 con modificazioni al sesto comma, tra cui l'aggiunta delle seguenti parole, proposta dal senatore Preziosi: « con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso ».

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 12,55.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

Presidenza del Presidente
FENOALTEA

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Reale ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REDIGENTE

« **Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile** » (1516).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione generale.

Il senatore Rendina, pur riconoscendo che il provvedimento in esame rappresenta uno sforzo per un miglioramento della legislazione nel settore, afferma che il provvedimento stesso presenta gravi deficienze, che egli si propone di mettere in rilievo con spirito costruttivo, al fine di giungere alla formulazione di una legge organica, semplice e chiara.

L'oratore si sofferma poi, in particolare, sul problema della disciplina giuridica relativa ai minori disadattati, cioè a quei giovani che non abbiano commesso delitti, ma presentino solo le note di un imperfetto inserimento nella società. Tale materia — sostiene il senatore Rendina — è di carattere prevalentemente sociologico e resta totalmente al di fuori del settore penale: a suo avviso, si dovrebbe escludere in questi casi ogni competenza della procura della Repubblica e del tribunale dei minorenni, affidando invece tutti i compiti alla Direzione distrettuale per la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni, prevista dal disegno di legge. In realtà, invece, tale Direzione, concepita come organo tecnico-scientifico, appare, nella concreta configurazione del provvedimento, priva dei poteri effettivi, che vengono attribuiti sostanzialmente alla procura della Repubblica con una serie di disposizioni.

Secondo l'oratore, la ripartizione di poteri operata dal provvedimento appare inaccettabile, sia dal punto di vista giuridico (giacchè, trattandosi di giovani che non hanno commesso reati, l'intervento della magistratura non ha ragion d'essere), sia dal punto di vista sistematico (per la sovrapposizione e confusione delle competenze, estremamente dannosa anche per quanto riguarda l'applicazione pratica del provvedimento).

Il senatore Rendina conclude il suo ampio intervento formulando talune osservazioni critiche sulla mancata specificazione degli istituti che dovranno svolgere i compiti previsti, sull'inadeguatezza delle attuali strutture carcerarie per il raggiungimento dei fini perseguiti e, infine, sul problema dell'assistenza agli ex detenuti.

Prende quindi la parola il senatore Jodice. Egli dichiara di condividere in gran parte le osservazioni svolte dal precedente oratore e, pur riconoscendo che il Ministero di grazia e giustizia ha compiuto un atto di coraggio nell'affrontare un problema di tanta importanza, afferma che lo sforzo non è stato coronato da successo.

L'oratore manifesta poi numerose perplessità sull'avocazione, da parte del Ministero di grazia e giustizia, di compiti che non gli sono congeniali, specialmente per quanto riguarda la rieducazione di minori disadattati che non abbiano violato la legge. Dopo aver affermato che molte delle norme contenute nel provvedimento potrebbero essere introdotte nel regolamento di attuazione, il senatore Jodice critica le disposizioni concernenti le funzioni del giudice di sorveglianza, le celle di isolamento, la direzione della biblioteca del carcere, il reclutamento delle guardiane degli istituti penitenziari femminili e i contatti tra i detenuti ed i familiari.

Quindi il presidente Fenoaltea dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore Berlingieri, rispondendo ai vari oratori intervenuti nella discussione, ribadisce l'importanza del problema del lavoro carcerario come efficace strumento per il reinserimento degli ex-detenuti nella società; sottolinea poi la necessità di un'adeguata assistenza post-carceraria, soprattutto per la ricerca del posto di lavoro.

A questo punto il presidente Fenoaltea rinvia ad altra seduta il seguito della discus-

sione, giacchè numerosi componenti della Commissione debbono assentarsi per prendere parte ai lavori di una Commissione parlamentare presso la Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 12,15.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifica dell'articolo 43, comma terzo, della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica** » (563), d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Piasenti, ricorda i motivi per i quali, in una precedente seduta, espresse avviso favorevole sul disegno di legge.

Il sottosegretario Guadalupi comunica che il Ministero della difesa ha predisposto uno schema di disegno di legge recante, tra l'altro, la modificazione dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sul quale è finalmente pervenuta l'adesione del Ministero del tesoro, per cui è da presumere che, entro breve termine, il provvedimento potrà essere presentato al Parlamento.

In base a tali elementi, il rappresentante del Governo esprime l'avviso che sia opportuno, nel frattempo, un ulteriore rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo.

Dopo brevi interventi del senatore Darè, che prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, e del senatore Palermo, che dichiara di non opporsi alla richiesta di rinvio a condizione che l'annunciato provvedimento d'iniziativa governativa sia al più presto presentato al Parlamento, ed ulteriori precisazioni del sottosegretario

Guadalupi in merito al problema degli ufficiali che chiedono di essere collocati anticipatamente in congedo, la Commissione decide di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

« **Estensione del diritto al riconoscimento delle campagne di guerra ai prigionieri della guerra 1915-18 e 1940-45** » (1371), d'iniziativa dei senatori Albarello ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Fanelli, ricorda di aver dichiarato, nella precedente seduta, di rimettersi al giudizio della Commissione, stante l'avviso contrario espresso dal Governo sul disegno di legge.

Il sottosegretario Guadalupi ribadisce l'avviso contrario del Governo, ricordando ancora una volta che ai fini del riconoscimento delle campagne di guerra è stato sempre considerato utile il solo periodo in cui il militare ha preso parte ad operazioni belliche. L'eventuale accoglimento delle norme proposte verrebbe ad alterare profondamente il vigente *status* giuridico di combattente e di prigioniero di guerra.

Il senatore Albarello, precisati gli intendimenti della sua proposta, afferma che tale *status* giuridico è stato in effetti già intaccato quando si è introdotta un'eccezione in favore dei militari italiani catturati dopo l'8 settembre 1943 dalle truppe germaniche o giapponesi e dei così detti prigionieri cooperatori.

Il senatore Darè esprime avviso favorevole al disegno di legge, auspicando che — ferma la configurazione giuridica vigente del combattente e del prigioniero di guerra — sia trovata una formulazione idonea ad estendere il riconoscimento delle campagne di guerra ai soli effetti amministrativi.

Dopo brevi interventi dei senatori Pelizzo ed Albarello, del relatore Fanelli e del sottosegretario Guadalupi, che conferma ancora una volta l'avviso contrario del Governo, la Commissione decide di demandare ad una apposita sottocommissione (composta dei senatori Albarello, Fanelli e Pelizzo) la elaborazione di una nuova formulazione che tenga conto dei criteri enunciati dal senatore Darè.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile denominato ex polverificio sito nel Comune stesso** » (1533), d'iniziativa dei deputati Bima ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere suppletivo alla 5^a Commissione).

Il Presidente informa di aver ricevuto dal presidente della Commissione finanze e tesoro la richiesta di un riesame del parere contrario espresso in precedenza dalla Commissione difesa sul disegno di legge.

Il senatore Fanelli, estensore del parere, ricorda i motivi che indussero la Commissione difesa ad esprimere parere contrario sulla vendita al comune di Fossano dell'immobile in oggetto, nel quale è attualmente accasermato un battaglione dell'Arma dei carabinieri.

Dopo avere ricordato i precedenti dell'iter parlamentare del provvedimento, il senatore Fanelli dichiara di rimettersi, ascoltato il pensiero del Governo, alle decisioni della Commissione.

Prende quindi la parola il sottosegretario Guadalupi. Egli precisa che presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge in esame, assegnato in sede legislativa alla Commissione finanze e tesoro previo parere della Commissione difesa, fu in effetti approvato senza che il Ministero della difesa avesse potuto far conoscere tempestivamente il proprio avviso. Il compendio di cui al disegno di legge in esame — precisa il rappresentante del Governo — è costituito da un complesso di edifici non certo in disuso e da una vasta area utilizzata a fini operativi, la cui sostituzione richiederebbe da parte del Dicastero della difesa un investimento di circa 3 miliardi di lire.

L'onorevole Guadalupi ricorda altresì, per quanto concerne il problema della dismissione di immobili non più idonei per le esigenze della difesa, che da alcuni anni è pendente dinanzi alla Commissione finanze e tesoro del Senato il disegno di legge n. 905, di iniziativa del Ministro della difesa del tempo, con il quale si propone la dismissione di numerosi immobili militari con destinazione del ricavato alla predisposizione di più moderne infrastrutture per il settore della difesa.

Il sottosegretario Guadalupi, ribadito l'avviso contrario del Governo al disegno di legge, conclude assicurando che tra alcune settimane il Governo sarà in grado di presentare uno studio tecnico-militare sulle possibili dismissioni, alle quali si dovrebbe ovviamente accompagnare un reinvestimento nello stesso settore della difesa.

Si apre a questo punto un ampio dibattito.

I senatori Albarello, Palermo e Cagnasso esprimono avviso favorevole alla revisione del precedente parere in senso positivo; il senatore Darè ritiene invece opportuno un maggiore approfondimento dei motivi che sono alla base del parere contrario espresso dal Ministero della difesa; il senatore Piasenti ed il senatore Rosati confermano l'avviso contrario in precedenza espresso; il senatore Pelizzo prospetta l'opportunità di un breve rinvio, per vedere se gli organi tecnici della difesa possano essere in grado di esprimere un diverso avviso.

Il senatore Albarello propone, a questo punto, di trasmettere alla 5ª Commissione un parere nel quale si prospetti l'opportunità che il disegno di legge in oggetto venga discusso congiuntamente al ricordato disegno di legge n. 905.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Fanelli, Albarello, Pelizzo, Rosati, Maggio e del sottosegretario Guadalupi, la Commissione dà mandato al senatore Fanelli di trasmettere alla Commissione di finanza un parere suppletivo nel senso indicato dal senatore Albarello.

IN SEDE DELIBERANTE

« Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche » (2227), d'iniziativa dei deputati Buffone ed altri.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Piasenti riferisce sul disegno di legge, volto ad estendere la portata della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente il collocamento in soprannumero all'organico dei propri gradi per gli ufficiali delle tre Forze armate che rivestono le cariche di ministro, sottosegretario di Stato o capo di gabinetto: il provvedimento in discussione aggiunge alle precedenti anche la ca-

rica di segretario generale del Ministero della difesa.

Il senatore Piasenti conclude proponendo l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Prende quindi la parola il sottosegretario Guadalupi. Il rappresentante del Governo precisa che il suo Dicastero ha già manifestato, presso l'altro ramo del Parlamento, avviso favorevole al disegno di legge, in quanto questo — nello spirito della normativa in atto — estende alla carica di segretario generale della difesa le norme che dispongono il collocamento in soprannumero degli ufficiali che a livello di vertice svolgano compiti interforze, sia nel campo tecnico-amministrativo che in quello tecnico-militare.

L'onorevole Guadalupi ricorda, a questo punto, che gli organi tecnici del Ministero della difesa hanno avanzato talune osservazioni in merito all'opportunità di posticipare la decorrenza del provvedimento; dichiara al riguardo di rendersi conto delle preoccupazioni espresse, ma di ritenere che tali istanze non possano essere accolte per motivi di carattere tecnico-giuridico.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa conclude esprimendo l'avviso favorevole del Governo alla proposta del relatore, di approvare il disegno di legge nell'attuale formulazione.

Dopo dichiarazioni favorevoli dei senatori Darè e Pelizzo ed una dichiarazione contraria del senatore Albarello (il quale afferma che il provvedimento non presenta carattere generale, ma è inteso in sostanza a favorire una singola persona), la Commissione approva il disegno di legge senza modificazioni.

SULLA SITUAZIONE DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DI QUELLI GIÀ IN S.P.E. TRATTENUTI O RICHIAMATI IN SERVIZIO

Il sottosegretario Guadalupi, rispondendo ad una richiesta di informazioni avanzata in una precedente seduta dal senatore Rosati in merito ad eventuali provvedimenti in favore degli ufficiali di complemento e di quelli già in S.P.E. trattenuti o richiamati in servizio, comunica che uno schema di provvedimento in tal senso è stato di recente esaminato dagli Stati maggiori. Su tale schema il Ministero del tesoro ha formulato taluni

rilievi, per cui il Ministero della difesa ha riesaminato il problema pervenendo all'elaborazione di un nuovo schema (nel quale è data anche l'indicazione dell'onere finanziario comportato e dei mezzi di copertura), che tiene conto dei suddetti rilievi, nonché delle aspirazioni degli interessati.

L'onorevole Guadalupi esprime l'avviso che rapidamente potrà aversi, sul predetto schema di disegno di legge, il necessario concerto ministeriale, cui seguirà la presentazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 13,15.

FINANZE E TESORO (5^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

Presidenza del Presidente
BERTONE

Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica Pieraccini e il Sottosegretario allo stesso dicastero Caron.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

« Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 » (2144), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prende la parola il senatore Bosso, il quale, riferendosi ad una notizia apparsa sui giornali di stamane, si dichiara stupito che nella riunione del comitato direttivo del Gruppo democratico cristiano sia stato deciso di non proporre emendamenti al programma, nonostante le critiche che gli stessi relatori hanno formulato in sede di discussione generale. L'oratore afferma che ciò implica la decisione della maggioranza di non modificare il programma di sviluppo nella discussione presso il Senato. Di fronte a tale impostazione, i senatori liberali debbono rinunciare a portare il loro contributo a tale discussione.

Il senatore Artom si associa a tali considerazioni, aggiungendo che la decisione del

direttivo democratico cristiano suona offesa per il Senato.

Il relatore Trabucchi contesta le affermazioni dei precedenti oratori, osservando che il comitato direttivo del Gruppo democratico cristiano ha deciso soltanto che i senatori dello stesso Gruppo non presentino emendamenti al piano, ma non che questo non possa essere modificato. Una decisione del genere sarebbe stata del tutto illogica, tanto più che non erano noti gli emendamenti delle altre parti politiche.

Il senatore Bertoli rinnova quindi la sua affermazione, fatta in precedenti sedute circa l'atteggiamento non costruttivo del Gruppo democratico cristiano nei confronti dell'esame del programma quinquennale. L'oratore aggiunge che, nonostante la smentita del senatore Trabucchi, l'atteggiamento di assenteismo dei senatori democristiani non può che testimoniare la decisione di non modificare il programma di sviluppo, decisione che offende l'opposizione ed anche l'istituto parlamentare. L'oratore ribadisce quindi l'impegno dei senatori comunisti affinché l'esame del programma in Commissione sia concluso entro il termine prefissato.

Il senatore Pecoraro contesta le affermazioni del precedente oratore, osservando che il comitato direttivo del Gruppo democratico cristiano si è limitato a decidere di non modificare le linee generali del programma, ma non ha affatto espresso la volontà che questo resti immutato in ogni sua parte.

La Commissione riprende quindi l'esame degli emendamenti, respingendo anzitutto quello dei senatori comunisti discusso nella seduta di ieri.

Viene successivamente in discussione una proposta di modifica presentata dai senatori Artom e Bosso; essa riguarda la lettera c) del paragrafo 1 del capitolo I e tende a precisare che l'eliminazione del divario tra zone arretrate e zone avanzate deve avvenire nel contesto dello sviluppo economico generale e senza pregiudizio per le zone avanzate.

La proposta è illustrata dal senatore Artom, il quale insiste sull'esigenza di far sì che lo sviluppo del Mezzogiorno, obiettivo necessario di una politica di piano, venga promosso soprattutto mediante la creazione di in-

dustrie nuove, tali cioè che non facciano concorrenza alle industrie del Nord.

Il relatore Trabucchi rileva che la questione implicata dall'emendamento, coinvolgendo tutti i criteri della politica di incentivazione, è troppo ampia per poter essere discussa in questa sede.

Il senatore Artom insiste nella sua proposta, rilevando che essa costituisce un atto di fede nella programmazione economica, intesa come strumento per uno sviluppo armonico e razionale.

Il senatore Bertoli si pronuncia in senso contrario all'emendamento, in quanto esso si inquadra in un tipo di sviluppo al quale i comunisti si oppongono.

Parimenti contrario si dichiara il senatore Pecoraro: egli osserva che il programma esprime chiaramente il principio secondo cui lo sviluppo del Mezzogiorno non deve avvenire a scapito del Nord; semmai, a suo avviso, sarebbe opportuno sostituire, nella frase in discussione, la parola « divario » con la parola « squilibrio ».

Il senatore Bosso, parlando a sostegno dell'emendamento, osserva che il vero problema è quello di non costituire dei doppioni, cioè di evitare la concorrenza di industrie meridionali con quelle settentrionali, le quali debbono inserirsi nel mercato internazionale.

In senso contrario all'emendamento si pronuncia anche il senatore Banfi, il quale rileva che non si può lasciare proseguire indefinitamente lo sviluppo delle zone settentrionali e relegare nel Sud le industrie meno remunerative.

Il senatore Salari lamenta che il problema dell'eliminazione degli squilibri territoriali venga affrontato anche nel programma senza che si tenga conto delle esigenze dell'Italia centrale, la quale è costituita in gran parte da zone depresse; egli chiede pertanto che il Ministro si pronunci su questo problema; chiede altresì, in particolare, se la legge per gli interventi straordinari nelle zone del Centro-nord sarà applicata soltanto alle zone montane.

Dopo brevi interventi del relatore Tenzenio Magliano e del senatore Salerni, contrari all'emendamento dei senatori liberali, prende la parola il relatore De Luca: egli, dopo aver dichiarato di ritenere superfluo

l'emendamento, fa notare al senatore Salari che il programma non trascura l'Italia centrale, citando in proposito alcuni esempi.

Interviene successivamente il ministro Pieraccini. L'oratore premette anzitutto di non poter accogliere l'emendamento, in quanto esso costituirebbe una remora eccessiva per il Governo, il quale potrebbe addirittura trovarsi privo degli strumenti necessari per evitare l'eccessiva concentrazione territoriale delle industrie. Per il resto, il piano prevede una equilibrata selezione degli interventi ed anche una revisione del sistema degli incentivi, in modo tale che lo sviluppo del Mezzogiorno avvenga senza recar danno alle zone più sviluppate del Paese; a tal fine si potrà tener conto del suggerimento di impiantare nel Sud nuove industrie, evitando i doppioni paventati dai senatori liberali.

L'oratore risponde quindi al senatore Salari, osservando che se il piano, per un generale consenso delle forze politiche, pone al centro del superamento degli squilibri territoriali la questione del Mezzogiorno, ciò non implica che sia dimenticata l'Italia centrale. Per la prima volta nella politica economica del Paese, si è introdotta non già una bipartizione, ma una tripartizione delle zone di intervento, considerando separatamente l'Italia centro-orientale: in base a questo nuovo principio di fondo, verranno operati gli interventi. Così, secondo la logica del piano, è prematuro affermare che la legge per le zone depresse del Centro-nord si applicherà soltanto ai territori montani, anche se il Ministro non ritiene opportuno estendere gli incentivi ad aree geografiche troppo vaste.

I senatori Artom e Bosso dichiarano quindi di non insistere per la votazione dell'emendamento.

Viene inoltre esaminato un emendamento dei senatori comunisti al primo alinea del sesto comma del paragrafo 3 (capitolo II): l'emendamento tende a qualificare lo sviluppo del reddito nazionale previsto dal testo della Camera, precisando che tale sviluppo deve essere tale da consentire di raggiungere la piena occupazione e migliori condizioni di vita per i lavoratori.

La proposta di modificazione è illustrata dal senatore Bertoli; il senatore Banfi osserva che l'esigenza sostenuta nell'emen-

damento è già espressa nel testo della Camera, mentre il senatore Fortunati appoggia l'emendamento.

In senso contrario alla modifica si pronuncia il relatore Angelo De Luca, in quanto il problema della qualificazione del reddito è già affrontato e risolto dal programma di sviluppo.

La stessa tesi è sostenuta dal ministro Pieraccini, il quale aggiunge che la reiezione della proposta di modifica non implica il rifiuto del principio che la ispira, ma significa soltanto che l'esigenza della qualificazione del reddito è già sufficientemente soddisfatta dal programma. Tale considerazione è condivisa dal Presidente, mentre il senatore Bertoli, parlando per dichiarazione di voto, rileva che gli elementi indicati dal piano per la qualificazione dello sviluppo sono troppo generici e che, pertanto, la proposta dei senatori comunisti appare opportuna.

Dopo una breve replica del Ministro del bilancio, la Commissione respinge l'emendamento dei senatori comunisti.

La Commissione passa quindi ad esaminare un emendamento degli stessi senatori comunisti, sostitutivo del primo periodo del paragrafo 5 (capitolo II). Tale emendamento, che propone una verifica degli strumenti statistici per la rilevazione delle condizioni del mercato del lavoro, con particolare riferimento alla intensità della sottoccupazione e alla occupazione femminile, viene ampiamente illustrato dal senatore Fortunati. A conclusione di una dettagliata esposizione di dati, l'oratore afferma che è per lo meno dubbio che i nuovi posti di lavoro siano da valutare nel numero previsto dal programma; egli pertanto propone che sia introdotta una riserva critica, quale risulta dall'emendamento in esame, sui dati statistici sui quali si fonda il programma medesimo.

Il senatore Salerno suggerisce che il contenuto dell'emendamento venga trasfuso in un ordine del giorno.

Tale proposta è accolta dal ministro Pieraccini (il quale ricorda che il Governo sta assumendo concrete iniziative per la soluzione del problema dei dati statistici) e dal relatore De Luca.

Il senatore Bertoli dichiara che i senatori comunisti si riservano di decidere in

proposito e la Commissione stabilisce di accantonare il problema.

La seduta, sospesa alle ore 13,30, viene ripresa alle ore 17,40.

Alla ripresa della seduta il senatore Bosso dichiara che i senatori liberali non intendono presentare emendamenti in Commissione e si limiteranno a svolgere osservazioni riguardanti emendamenti che verranno presentati in Assemblea.

Si passa quindi a discutere un emendamento del Gruppo comunista, volto a modificare il paragrafo n. 18: nell'emendamento si richiedono controlli sui monopoli ed una serie di altre riforme. Il relatore De Luca osserva che il programma non ha inteso dare una valutazione dei monopoli nel sistema economico, e che l'emendamento riguarda la questione più generale della libertà di concorrenza, in ordine alla quale il Governo si propone di presentare un suo provvedimento, in occasione del quale verrà affrontato il problema. Quanto al resto dell'emendamento, prosegue il senatore De Luca, si tratta di un insieme di riforme già contenute nel piano, per cui non appare utile modificare il testo trasmesso dalla Camera.

Il ministro Pieraccini afferma che l'emendamento non appare accettabile per tre motivi: perchè talune proposizioni — come quella tendente ad inserire rappresentanti dello Stato nei Consigli d'amministrazione delle società con capitale superiore ai 5 miliardi — richiedono modifiche di carattere costituzionale, incidendo sull'assetto del diritto di proprietà; alcune affermazioni si presentano con un carattere di genericità almeno pari a quello del programma (onde in tal senso può ritorcersi sui comunisti la critica che essi muovono al piano); altre infine (riforma ospedaliera e sanitaria) sono già contenute nel piano.

Anche il senatore Bosso si dichiara contrario all'emendamento, in quanto con esso si chiede un intervento statale spinto fino al punto di distruggere l'iniziativa privata.

Il relatore, senatore Terenzio Magliano, dichiara non accettabile la richiesta di inserire rappresentanti dello Stato negli organi delle società, sia per difficoltà costituzionali, sia perchè ne deriverebbe un'assunzione di responsabilità che non competono allo Stato.

Il senatore Lo Giudice, anch'egli contrario all'emendamento, rileva che esso stabilisce una graduazione di interventi secondo una logica che svisa i fondamenti di un sistema ad economia mista, quale è quello accettato dal programma; ciò risulta del resto, anche nell'emendamento del Gruppo comunista all'ultimo comma del paragrafo 18, con il quale si richiede un intervento assai più penetrante nei confronti dell'impresa privata.

L'emendamento, messo ai voti, non è approvato.

Il senatore Bertoli, illustrando un emendamento del Gruppo comunista all'ultimo comma del paragrafo 18, afferma l'opportunità di più stretti vincoli sui programmi delle imprese private. Il relatore De Luca sottolinea che l'emendamento esprime un tipo di disciplina incompatibile con la libertà di iniziativa dei privati; il sottosegretario Caron rileva che nel disegno di legge sulle procedure della programmazione è prevista la facoltà per il Governo di effettuare controlli sui programmi d'investimento. Il presidente Bertone esprime l'opinione che il significato dell'emendamento non si discosti eccessivamente dal testo del programma. Il senatore Maccarrone osserva che, senza il potere effettivo di dichiarare incompatibili con il piano certe decisioni private, il piano stesso sarà inefficiente. Il senatore Bosso ritiene che le disposizioni del programma, già abbastanza cogenti, arriverebbero a prevedere vincoli totali qualora l'emendamento fosse accettato.

Il ministro Pieraccini osserva che il disegno di legge sulle procedure prevede la facoltà per il Governo di chiedere informazioni sui programmi di sviluppo, e sottolinea che tale previsione comporta un obbligo per gli imprenditori: tale disposizione — prosegue il rappresentante del Governo — si è imposta per la sua forza logica ed ha già consentito di ottenere dati sui programmi dei grandi gruppi, dati che, naturalmente, devono essere coperti dal segreto di ufficio. Il senatore Bertoli replica al Ministro osservando che le società sono obbligate solo se il Governo esercita la facoltà di richiesta, mentre con l'emendamento si vuole limitare la discrezionalità del Governo stesso rendendo automatico l'obbligo per

gli imprenditori. L'oratore lamenta infine la mancanza di una sanzione per l'inosservanza della norma.

Dopo che il senatore Fortunati ha espresso il timore che in sede di discussione della legge sulle procedure si venga a determinare una posizione del Governo pregiudizialmente contraria a qualunque emendamento, come sta avvenendo per il piano, l'emendamento viene posto in votazione e respinto.

Successivamente il senatore Pirastu illustra un emendamento volto a sopprimere il paragrafo 20 del programma: ad avviso dell'oratore, il paragrafo sarebbe superato dall'avvenuta istituzione del Ministero del bilancio. Il senatore Fortunati osserva che in realtà una parte di tale paragrafo si riferisce anche al futuro, e cioè alla legge sulle procedure: al riguardo l'oratore esprime il timore che all'atto in cui verrà discussa tale legge si sostenga da parte del Governo che ormai sono da ritenere già approvati i criteri che la informano, a seguito dell'avvenuta approvazione del piano. Il ministro Pieraccini, dopo aver rilevato che per la parte già attuata del paragrafo in discussione sembra inutile approvare un emendamento, rassicura il senatore Fortunati, sottolineando che la legge sulle procedure, come qualunque altra legge di attuazione del programma, può modificare quest'ultimo; aggiunge che i criteri del programma in esame lasciano amplissimo margine alla discussione in tema di procedure.

Messo quindi in votazione, l'emendamento non è approvato.

Viene quindi posto in discussione un emendamento del Gruppo comunista volto a sostituire il primo comma del paragrafo 21; con l'emendamento si chiede che entro l'attuale legislatura si proceda all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario. Il ministro Pieraccini rileva che, se di dissenso può parlarsi su questo punto, esso è solo di natura temporale, in quanto il Governo ha dichiarato che tale istituzione arriverà entro il 1969, impegnandosi a presentare la legge elettorale e la legge finanziaria nello scorcio dell'attuale legislatura.

Dopo che il senatore Banfi ha osservato non potersi sancire per legge un adempimento che la Costituzione già prevede, lo

emendamento viene posto in votazione e respinto.

Viene quindi esaminato un emendamento dei senatori comunisti al paragrafo 27, con il quale si vogliono disciplinare le funzioni delle Regioni nel contesto della programmazione economica. Il sottosegretario Caron osserva che molte delle indicazioni prospettate nell'emendamento trovano già risposta nella legge sulle procedure; inoltre — prosegue l'oratore — si precisa eccessivamente ciò che le Regioni debbono fare, onde appare preferibile il mantenimento del testo della Camera. Il senatore Fortunati osserva che altro è considerare le Regioni come puri strumenti, altro è che le Regioni possano fare una propria programmazione. Il presidente Bertone rileva che anche quando un emendamento viene respinto, ciò non toglie che in esso possano essere contenute utili considerazioni, di cui il Governo può tener conto, ed è opportuno che questo venga sottolineato.

Dopo che il sottosegretario Caron ha osservato che con la sua risposta egli intendeva solo affermare l'opportunità che i problemi sollevati con l'emendamento venissero considerati in sede di discussione della legge sulle procedure, ma che ciò non significava rifiutare i contenuti prospettati, l'emendamento viene posto in votazione e respinto.

È altresì respinto un emendamento del Gruppo comunista al paragrafo 29, relativo alle finalità cui dovrebbe ispirarsi la disciplina urbanistica.

Il senatore Pirastu illustra quindi un emendamento al paragrafo 37, con il quale si chiede una definizione precisa del ruolo delle imprese pubbliche, attraverso una nuova disciplina di esse ed una completa ristrutturazione del Ministero delle partecipazioni statali e dei poteri del Ministro ad esso preposto. A giudizio dell'oratore, manca nel piano ogni accenno a riforme strutturali di questi enti allo stato attuale, non adeguatamente coordinati e diretti.

Il ministro Pieraccini fa presente che alcune delle richieste formulate nell'emendamento (come ad esempio quelle relative ai poteri del Ministro delle partecipazioni statali) hanno già trovato soddisfazione nel provvedimento delegato che il Governo ha

emanato in questi giorni in attuazione della legge sul riordinamento del Ministero del bilancio; dopodiché l'emendamento viene posto in votazione e respinto.

Viene poi esaminato un emendamento aggiuntivo al paragrafo 40, proposto dai senatori comunisti e tendente a stabilire che la revisione della legislazione tributaria sia conforme ai principi dell'articolo 45 della Costituzione; il ministro Pieraccini ritiene superflua l'affermazione; il relatore Trabucchi esprime l'opinione che il discorso andrebbe fatto in altra sede.

La Commissione esamina poi un emendamento del Gruppo comunista al paragrafo 41, con il quale si chiede che lo statuto dei diritti dei lavoratori disciplini non solo i licenziamenti ma anche le sospensioni dal lavoro. Il senatore Maccarrone ed il senatore Pirastu sottolineano che se è vero che le sospensioni rappresentano un aspetto più lieve del problema dell'occupazione, esse specie quando sono collettive, non sono prive di incidenze sul piano sociale. Il ministro Pieraccini ritiene eccessivo disciplinare con legge anche la materia della sospensione, che dovrebbe più opportunamente essere lasciata a disposizioni regolamentari ed alla libera contrattazione sindacale. Quindi l'emendamento, posto in votazione, è respinto.

Il senatore Bertoli illustra quindi un emendamento soppressivo di un periodo del quinto comma del paragrafo 44. L'oratore dichiara di non comprendere il significato del testo in questione; perciò, o si aggiunge una frase esplicativa o si sopprime il periodo di cui trattasi.

In senso contrario all'emendamento parla il senatore Bosso, mentre il relatore De Luca osserva che il periodo di cui i senatori comunisti chiedono la soppressione presenta reali difficoltà di interpretazione.

Il senatore Lo Giudice si dichiara contrario all'emendamento ed osserva che il programma non può contenere formulazioni matematicamente esatte, ma si limita a dare indirizzi di carattere generale; pertanto, quando parla di competitività dell'industria nazionale, esso tiene presente anche l'elemento del costo del lavoro.

Il senatore Bertoli replica rilevando che le osservazioni del senatore Lo Giudice non

eliminano la sostanziale oscurità del periodo di cui si chiede la soppressione, tanto più che per valutare la competitività di un sistema economico rispetto ad altri occorre una omogeneità nei criteri di valutazione della produttività.

Il sottosegretario Caron, dichiarandosi contrario all'emendamento, osserva che il capitolo IV si propone soltanto di definire i vincoli entro i quali dovranno essere conseguiti gli obiettivi del programma: questo risultato è ottenuto indipendentemente dalla frase criticata dai senatori comunisti, tanto più che questo è uno dei casi in cui le formulazioni del piano non hanno certo carattere vincolante.

Il senatore Fortunati dichiara di ritenere molto grave il fatto che la Commissione accetti una frase di cui non è in grado di afferrare appieno il significato: se un significato vi può essere, è quello per cui la eventuale minore produttività dell'economia italiana rispetto a quelle straniere sarà fatta ricadere, per mantenere la competitività, sul fattore lavoro e quindi sulle retribuzioni dei lavoratori.

Il sottosegretario Caron respinge esplicitamente l'interpretazione del senatore Fortunati ed il senatore Bertoli prende atto con compiacimento di tale smentita; tuttavia, egli si dichiara costretto a insistere per la votazione dell'emendamento soppressivo, in quanto l'ambiguità del periodo permane.

Il senatore Lo Giudice osserva che l'emendamento è superfluo, in quanto, se si è d'accordo sulla necessità che l'industria italiana resti competitiva, occorre individuare dei costi che è necessario contenere; nel caso del fattore lavoro, il contenimento del costo si traduce nella graduazione della lievitazione dei salari. A tali osservazioni si associa il senatore Bosso, dopodichè la Commissione respinge l'emendamento dei senatori comunisti.

Viene successivamente in discussione un emendamento degli stessi senatori tendente a sopprimere il paragrafo 51 del capitolo IV, riguardante la cosiddetta politica dei redditi. Tale emendamento è brevemente illustrato dal senatore Bertoli, il quale peraltro rinvia alle considerazioni da lui svolte sull'argomento in sede di discussione generale.

Il senatore Fortunati aggiunge che l'opportunità della soppressione emerge dal fatto che, secondo la logica del programma, se il saggio medio del salario aumenta parallelamente al saggio medio di produttività del sistema, il saggio del profitto cresce in misura superiore.

Il relatore Trabucchi propone quindi di rinviare all'Assemblea il voto su questo problema, in quanto esso coinvolge tutto un indirizzo di politica economica; personalmente dichiara che l'impostazione del paragrafo 51 appare valida limitatamente al periodo 1966-1970, in quanto l'economia italiana esce da una fase di recessione.

La Commissione decide quindi di accantonare il voto sull'emendamento.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 20,15.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Elkan e Romita.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Monaldi chiede che sia iscritto quanto prima all'ordine del giorno, in sede consultiva il disegno di legge n. 2153, l'iniziativa dei senatori Maccarrone e Scotti, sulla disciplina della professione di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, ausiliaria della professione medica, recante norme per l'istituzione delle relative scuole. L'oratore esprime poi l'avviso che la competenza primaria su tale materia sia della 6^a Commissione.

Da parte sua, il senatore Donati propone che la Commissione si riunisca in seduta non formale per lo studio dell'ordinamento da dare al settore dell'istruzione secondaria comprendente il biennio successivo alla scuola dell'obbligo, al fine di giungere possi-

bilmente all'elaborazione di un disegno di legge concordato fra i Gruppi e tendente a stralciare tale materia da quella, più generale, sulla quale dovrà operare in futuro l'annunciata riforma dell'istruzione secondaria superiore.

Aderiscono alla proposta i senatori Romano e Basile, a nome dei rispettivi Gruppi, ed il Presidente dà incarico al senatore Donati di prendere le opportune iniziative per la progettata riunione. Assicura inoltre il senatore Monaldi che il disegno di legge n. 2153 sarà iscritto all'ordine del giorno di una prossima seduta.

IN SEDE REFERENTE

« Assunzione in ruolo del personale di ruolo e non di ruolo in servizio negli Istituti professionali » (2030), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri. (Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Donati, in un'ampia esposizione, sottolinea la varietà e la complessità dei problemi che formano oggetto del provvedimento. Questo, precisa l'oratore, è ordinato al fine, d'interesse generale, di assumere nei ruoli della scuola professionale un personale insegnante che già vi presta servizio in situazione precaria, mentre, al tempo stesso, soddisfa la legittima aspettativa alla stabilità dei singoli docenti.

Passando ad esaminare i possibili metodi di assunzione in ruolo, il senatore Donati mette in evidenza i delicati aspetti che presentano le varie soluzioni, anche con riferimento ad analoghi provvedimenti, già in atto o in via di approvazione, per altri settori dell'istruzione secondaria (legge 25 luglio 1966, n. 603, e disegno di legge n. 974, relativo all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori, attualmente all'esame della stessa 6^a Commissione). In particolare, l'oratore sottolinea l'esigenza di evitare ingiuste spequazioni.

Indi, dopo avere richiamato altri problemi (come quello dell'utilizzazione delle graduatorie previste dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e l'altro, relativo al criterio di reperimento dei posti di organico) il relatore conclude esprimendo l'avviso che debba essere al più presto riunita la sottocommissione nominata nella precedente seduta del

17 maggio, con l'augurio che essa possa concludere i suoi lavori nei prossimi 15 giorni.

Nell'ampio dibattito che segue, si dichiarano favorevoli alla proposta del relatore i senatori Romano e Stirati, i quali auspicano altresì che il disegno di legge sia assegnato alla Commissione in sede deliberante.

Il senatore Moneti propone invece che la Commissione proceda alla discussione generale prima che inizi i suoi lavori la sottocommissione, in modo che questa possa orientare le proprie decisioni secondo le linee che emergeranno dal dibattito.

Il senatore Trimarchi non è favorevole ad una riunione immediata della sottocommissione, ritenendo necessario, almeno per quanti non sono edotti a fondo dell'argomento, un attento studio preliminare.

Il senatore Spigaroli ed il senatore Piovano chiedono al rappresentante del Governo di mettere la Commissione al corrente di dettagliati elementi, in particolare circa il numero delle cattedre eventualmente disponibili ed i tipi d'insegnamento per cui esse potrebbero venire utilizzate.

Il senatore Baldini conviene sull'opportunità che tali dati siano portati a conoscenza della Commissione, ma sostiene che essi debbano essere forniti, a seconda delle varie esigenze emergenti, in sede di sottocommissione.

Aderiscono a tale punto di vista il senatore Bellisario e, a nome del Governo, i sottosegretari Elkan e Romita.

Quindi il Presidente annuncia che la sottocommissione sarà convocata al più presto.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

« Equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati delle soppresse scuole di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro, agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media statale » (522), d'iniziativa dei senatori Maier ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge, iniziato il 21 settembre 1966.

Il Presidente ricorda che, nel suo parere, la Commissione finanze e tesoro aveva richiesto l'accertamento preliminare del maggiore onere derivante dal passaggio di ruo-

lo degli insegnanti tecnico-pratici in titolo e invita il relatore ed il Governo a fornire gli elementi sollecitati.

Il relatore Baldini osserva che il richiamato parere è da considerarsi superato, sia in considerazione della data in cui esso fu espresso (13 marzo 1965), anteriore all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, sia anche a seguito di talune deliberazioni recentemente adottate dal Consiglio di Stato, le quali confortano, a suo giudizio, la tesi del proponente.

Il relatore infine invita la Commissione ad accogliere il disegno di legge senza modificazioni estensive.

Favorevoli alle conclusioni del relatore si dichiarano i senatori Spigaroli, Ariella Farneti, Trimarchi e Granata.

Peraltro, il senatore Spigaroli esprime dubbi sulla correttezza di una connessione, ai fini della copertura, coi finanziamenti predisposti per il piano di sviluppo della scuola. Sullo stesso problema, la senatrice Ariella Farneti ritiene che gli stanziamenti ordinari del bilancio della Pubblica Istruzione possano sostenere la spesa prevedibile; dal canto suo, il senatore Trimarchi prospetta l'opportunità di una esplicita norma di modificazione dell'articolo 13 della legge istitutiva della scuola media (questa stabilisce infatti l'inquadramento nel ruolo C degli insegnanti tecnico-pratici).

Il senatore Donati, dopo essersi associato ai rilievi dei senatori Spigaroli e Trimarchi, si chiede se sia costituzionalmente legittimo prevedere la collocazione in due ruoli diversi (il ruolo B ed il ruolo C), in dipendenza del possesso o meno di un certo titolo di studio, di personale insegnante con identità di compiti e di responsabilità.

Il senatore Maier, proponente del disegno di legge, riconosce non infondata l'osservazione del senatore Donati, ma ribadisce il proprio avviso contrario all'immissione nel ruolo B di personale provvisto della sola licenza elementare.

A tale opinione si associa anche il senatore Granata, che suggerisce di studiare un riassetto delle qualifiche.

Replica infine il sottosegretario Elkan. Dopo avere riconosciuto la validità del provvedimento, che interviene in una situazione

di grave sperequazione, l'oratore dichiara che il Governo non è contrario alla sua approvazione, data la lunga attesa degli interessati, ma richiama l'attenzione della Commissione su uno schema di disegno di legge il quale risolve in un più organico contesto — tra diversi altri, sollevati dall'applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 — anche il problema dell'equiparazione degli insegnanti tecnico-pratici diplomati dalle sopresse scuole di avviamento professionale agli insegnanti diplomati del ruolo B della scuola media.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato, nell'attesa di una revisione del parere da parte della 5ª Commissione, con la riserva di richiedere eventualmente l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

« **Modifica alla legge sulle scuole autonome di ostetricia e nuovo stato giuridico dei professori-direttori** » (1308), d'iniziativa del senatore Molinari. (Rinvio dell'esame).

Su proposta del senatore Monaldi, la Commissione stabilisce di rinviare l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze, per la laurea in Scienze biologiche** » (2235), d'iniziativa del deputato Russo Vincenzo, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione ed approvazione).

Il senatore Cassano, in un'ampia relazione, illustra il provvedimento. Dopo avere affermato che la genetica, come studio sistematico dell'eredità biologica, non può più essere valutata alla stregua di un puro e semplice capitolo della biologia generale, il relatore riconosce in particolare la necessità per gli studenti di biologia di studiare *ex professo* tale disciplina; conclude esprimendo parere favorevole all'inclusione della genetica nel novero degli insegnamenti fondamentali per la laurea in scienze biologiche, pur rilevando come, in generale, non sia da assecondare la tendenza ad aumentare il numero delle discipline fondamentali e a rendere onerosi e dispersivi i piani degli studi universitari.

Il senatore Arnaudi — il quale ricorda anzitutto che l'Italia si onora di annoverare

un gruppo nutrito di giovani e valenti studiosi di genetica, grazie ai quali il nostro Paese ha bene figurato, nel 1966, nel corso delle celebrazioni internazionali in onore di Mendel — sottolinea l'interesse scientifico di tali studi, non solo sotto un profilo puramente teoretico, ma anche sul piano pratico, accennando, per esempio, alle grandi attese della produzione agricola italiana. Nel compiacersi della giusta valutazione finalmente riconosciuta anche in sede universitaria alle ricerche di genetica, l'oratore si rammarica peraltro che l'obbligatorietà di tale insegnamento non sia stata estesa anche al piano degli studi della facoltà di agraria, com'era previsto nel testo del proponente.

Il senatore Arnaudi dichiara però che, per rendere operante il provvedimento a partire dal prossimo anno accademico, non presenterà emendamenti al riguardo.

Si associano alle considerazioni dei precedenti oratori i senatori Trimarchi e Granata, nonché il sottosegretario Elkan.

Infine la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 12,45.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

*Presidenza del Presidente
GARLATO*

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » (1718).

« Norme per la disciplina delle opere con strutture in conglomerato cementizio semplice, armato precompresso e di metallo » (1743), d'iniziativa dei senatori Genco ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il presidente Garlato, dopo avere elevato una ferma protesta, cui si associa la Commissione, per l'assenza del rappresentante del Governo, invita il senatore de Unterrichter (che ha già riferito, nella seduta del 5

ottobre 1966, sui due disegni di legge indicati in titolo) a riassumere brevemente i termini dei problemi che la Commissione è chiamata ad esaminare.

Il relatore, dopo aver espresso l'avviso che la partecipazione del Governo alla discussione sia indispensabile, per le complesse e delicate questioni che debbono essere affrontate sottolinea l'opportunità che la nuova disciplina non sia limitata alle sole opere in cemento armato, ma sia estesa anche alle costruzioni in laterizi e in strutture metalliche (a questo proposito, l'oratore rileva la contraddizione esistente tra la relazione illustrativa e l'articolato del disegno di legge n. 1718) e soprattutto la necessità che sia indicato dalla legge l'organo qualificato a precisare quali debbano essere i « coefficienti di sicurezza » nelle costruzioni, pur essendo lasciati alla discrezionalità del progettista i criteri di calcolo.

Quindi, in risposta ad una richiesta del Presidente, il relatore precisa che, pur apparendo più organico il progetto governativo, i due disegni di legge possono essere trasfusi in un unico testo.

Dopo un breve intervento del senatore Genco, il quale sottolinea la grave situazione che deriva dalla carenza di norme tecniche nella materia di cui si discute, il presidente Garlato si dichiara convinto che l'emananda legge, pur essendo limitata ai soli aspetti amministrativi del problema, debba tuttavia impegnare il Governo a predisporre le opportune norme tecniche, da aggiornare periodicamente.

Il seguito della discussione dei due disegni di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,45.

INDUSTRIA (9^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

*Presidenza del Presidente
BUSSI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari » (2105), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni).

Il presidente Bussi riepiloga brevemente i termini del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute e, dopo avere ricordato che resta da approvare il secondo articolo del provvedimento, richiama l'attenzione della Commissione sugli emendamenti presentati a detto articolo dal senatore Veronesi e dal senatore Audisio, mettendone in rilievo le analogie.

Il sottosegretario Malfatti, sciogliendo la riserva a suo tempo formulata dal rappresentante del Governo, si dichiara favorevole alle modificazioni proposte all'articolo 2. La Commissione approva quindi tale articolo con le suddette modificazioni e, in particolare, con l'aggiunta di un quarto comma così formulato: « Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione " sciroppo all'estratto di ..." completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione " sciroppo di ..." completata dal nome della stessa ».

Si approva quindi, nella formulazione proposta ugualmente dai senatori Veronesi e Audisio, un articolo aggiuntivo volto a salvaguardare, in una fase transitoria, i diritti dei produttori e confezionatori di sciroppi.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso.

La seduta è tolta alle ore 10,40.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

*Presidenza del Presidente
Simone GATTO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Martoni.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca » (1557), d'iniziativa del senatore Vallauri.

« Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne » (1643), d'iniziativa del senatore Angelilli.

(Seguito della discussione e rinvio).

Dopo brevi interventi del relatore Pasquale Valsecchi (il quale fa presente che non è ancora pervenuto il nuovo parere richiesto alla Commissione finanze e tesoro) e del sottosegretario Martoni (che prospetta la necessità di approfondire ulteriormente lo studio dell'argomento) la Commissione stabilisce di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione dei due disegni di legge.

IN SEDE REFERENTE

« Modifica alle norme della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato contemplata nella legge 18 aprile 1962, n. 230 » (1367), d'iniziativa del senatore Genco.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Valvecchi, ricorda che nella seduta del 10 maggio il Governo ha proposto un nuovo testo del disegno di legge; a tale testo egli si dichiara favorevole, proponendo altresì che la Commissione, in considerazione della limitata portata del provvedimento, ne chieda l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Brambilla si oppone alla richiesta di trasferimento di sede, affermando che il disegno di legge merita un'attenta valutazione, allo scopo di evitare che — disponendosi con esso un'ulteriore deroga per il settore delle riparazioni navali, in aggiunta alle altre già stabilite — si finisca per svuotare di ogni contenuto la legge che vieta i contratti di lavoro a tempo determinato.

A sua volta il senatore Bitossi osserva che il disegno di legge potrebbe recare turbamento nell'esecuzione di lavori che sono soggetti ad una particolare disciplina. Egli formula quindi alcune critiche nei confronti del testo proposto dal Governo e conclude chiedendo il rinvio della discussione.

Anche i senatori Di Prisco e Fiore sostengono l'opportunità di un attento esame del disegno di legge, per le ripercussioni negative che questo potrebbe recare nella corresponsione delle indennità di anzianità e di buonuscita ai lavoratori.

A favore del disegno di legge si pronuncia invece il senatore Varaldo, il quale osserva che, specialmente nei piccoli porti, non è possibile assicurare la continuità dei lavori di riparazione navale.

Dopo una breve replica del relatore, il quale ritiene che il disegno di legge possa produrre benefici effetti non solo per la produttività e la competitività delle aziende, ma anche per l'occupazione dei lavoratori, prende la parola il sottosegretario Martoni. Il rappresentante del Governo si dichiara convinto che il disegno di legge, nel testo proposto dal Ministero, sia idoneo ad assicurare una adeguata tutela dei lavoratori; dichiara tuttavia di non opporsi alla ricerca di una migliore formulazione, che salvaguardi particolari diritti in materia di indennità di anzianità e di buonuscita.

La Commissione accoglie infine una proposta del senatore Bitossi, cui si associa il senatore Zane, di chiedere un nuovo parere alle Commissioni 7^a e 9^a sul testo sostitutivo proposto dal Governo; rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

« Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia » (1558), d'iniziativa del senatore Pasquale Valsecchi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Torelli, dopo avere ribadito le molteplici ragioni che a suo giudizio militano a favore del disegno di legge — di cui sottolinea, peraltro, il carattere transitorio, in attesa di una più completa disciplina di tutte le questioni concernenti il comune di Campione — invita la Commissione ad accogliere il provvedimento, al fine di evitare che le aziende locali vengano colpite da sanzioni per l'inosservanza di una legislazione previdenziale inapplicabile in quel territorio.

Il senatore Valsecchi afferma che il disegno di legge da lui proposto è ben visto non solo dai datori di lavoro, ma anche dai lavoratori, i quali considerano positivamente il trattamento previdenziale ed assisten-

ziale svizzero, mentre gli istituti italiani del settore hanno dichiarato di non essere in grado di assicurare l'erogazione delle prestazioni nel comune di Campione.

Il senatore Bermani si dichiara favorevole — in linea di massima ed in via provvisoria — alle soluzioni proposte dal disegno di legge, in considerazione della particolare situazione di fatto e di diritto in cui si trova il comune di Campione.

Il senatore Fiore esprime il dubbio che le norme proposte possano essere ritenute illegittime sotto il profilo costituzionale, in quanto lesive della sovranità dello Stato italiano; egli vorrebbe pertanto che fossero studiate altre forme di intervento, per risolvere una situazione obiettivamente difficile.

Il senatore Brambilla, dopo aver sottolineato la complessità del problema e l'inopportunità, quindi, di soluzioni affrettate e parziali, si dichiara favorevole ad un rinvio della discussione, in attesa della conclusione dei lavori della Commissione interministeriale incaricata dell'esame della situazione di Campione.

Il senatore Bettoni invita la Commissione a tener conto delle limitate dimensioni del problema, che tocca poche industrie, in prevalenza artigiane, con poco più di 700 dipendenti.

Il senatore Bitossi sostiene che il disegno di legge porterebbe un beneficio esclusivamente ai datori di lavoro, i quali verrebbero a corrispondere contributi in misura ridotta, mentre ai lavoratori spetterebbe un trattamento previdenziale ed assistenziale inferiore a quello spettante in base alle leggi italiane.

Il senatore Zane si dichiara favorevole ad un rinvio della discussione, e sostiene che il disegno di legge, per taluni aspetti, dovrebbe essere esaminato in connessione con i disegni di legge nn. 2037 e 2218, d'iniziativa rispettivamente dei senatori Bitossi e Valsecchi, concernenti l'assistenza sanitaria in favore dei lavoratori italiani in Svizzera.

Infine, dopo che il sottosegretario Martoni ha dichiarato di convenire sull'utilità di approfondire il problema, che presenta aspetti contrastanti, specie per quanto riguarda la situazione dei lavoratori cosiddetti « frontalieri », la Commissione stabilisce di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esa-

me del disegno di legge, anche per acquisire il parere della Commissione giustizia, non ancora pervenuto.

QUESTIONE DI COMPETENZA PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2190

Accogliendo una proposta del senatore Boccassi, la Commissione stabilisce di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge n. 2190 (« Abrogazione dell'articolo 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, recante norme relative agli onorari e compensi per le prestazioni medico-chirurgiche », d'iniziativa dei senatori Boccassi ed altri), assegnato alla 11^a Commissione col parere della 10^a, sia invece deferito all'esame di quest'ultima o, eventualmente, allo esame delle Commissioni riunite 10^a e 11^a.

La seduta termina alle ore 13.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967

Presidenza del Vicepresidente
SAMEK LODOVICI

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il ministro Mariotti prega la Commissione di voler iniziare con la massima sollecitudine l'esame del disegno di legge per la riforma ospedaliera, pervenuto recentemente dall'altro ramo del Parlamento. Pur rendendosi conto della impossibilità che il provvedimento in questione venga approvato dal Senato prima delle ferie estive, il Ministro sottolinea l'opportunità che almeno la Commissione ne concluda l'esame prima dell'interruzione dei lavori, affinché, alla ripresa autunnale, esso possa venire discusso dall'Assemblea.

Il Presidente, col consenso unanime della Commissione, dà assicurazione al Ministro che, non appena il disegno di legge sarà stato assegnato alla Commissione, si provvederà alla nomina del relatore e all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica degli articoli 8, secondo e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili** » (2056-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Riferisce brevemente il senatore Cassini, illustrando le modificazioni apportate dalla Camera e proponendone la sollecita approvazione.

Dopo un breve intervento del Ministro — il quale sottolinea a sua volta l'urgenza del disegno di legge, che consentirà di rendere veramente efficace il lavoro delle commissioni sanitarie provinciali e regionali per l'accertamento delle minorazioni fisiche dei mutilati ed invalidi civili — la Commissione approva senza modificazioni gli articoli 1 e 2 ed il provvedimento nel suo complesso.

« **Disciplina della raccolta, conservazione e trasfusione del sangue umano e riconoscimento della funzione civica e sociale delle Associazioni di donatori di sangue** » (446), d'iniziativa dei senatori Minella Molinari Angiola ed altri.

« **Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano** » (1884), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1884, con assorbimento del disegno di legge n. 446).

La Commissione prosegue la discussione degli articoli, sulla base del testo del disegno di legge n. 1884.

Sull'articolo 7 il relatore, senatore Zonca, si dichiara, in linea di massima, favorevole al mantenimento del testo della Camera; in via conciliativa, sarebbe disposto anche ad accogliere la proposta di affidare la direzione scientifica del Centro nazionale per la trasfusione all'Istituto superiore di sanità, lasciando peraltro il compito della organizzazione e del funzionamento del Centro stesso alla Croce rossa, che egli ritiene idonea allo scopo, sull'esempio anche di quanto avviene in altri Paesi europei.

In senso favorevole all'approvazione dell'articolo 7 senza modificazioni si pronuncia anche il senatore D'Errico: premesso che non si deve escludere a priori la competenza di un ente a svolgere determinate fun-

zioni, egli non vede motivi per non affidare alla Croce rossa l'organizzazione del Centro nazionale, mentre al Ministro della sanità potrebbe eventualmente spettare la competenza di disciplinare in dettaglio la attività del Centro stesso.

A sua volta, il senatore Cassini dichiara che le prevenzioni manifestate nei riguardi della Croce rossa gli appaiono ingiustificate e che, anche se l'ente ha rivelato alcune carenze, ciò non significa che esso debba essere ritenuto incapace di operare validamente nel campo trasfusionale, anche sotto il profilo scientifico; conclude proponendo, in via conciliativa, un emendamento al primo comma, in cui si precisa che il Centro nazionale sarà istituito in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, alle dipendenze del Ministro della sanità.

Interviene quindi il senatore Di Grazia: sottolinea la necessità di tenere distinte le funzioni relative all'organizzazione del Centro, che possono essere lasciate alla Croce rossa, da quelle strettamente scientifiche, che dovrebbero invece spettare ad un organismo distinto e altamente qualificato; propone, in ogni caso, che la nomina del corpo direttivo del Centro avvenga per pubblico concorso.

Dal canto suo, il presidente Samek Lodovici suggerisce che la direzione scientifica del Centro sia affidata ad una personalità medica nominata dal Ministro della sanità entro una terna proposta dal Consiglio superiore di sanità.

Il senatore Orlandi ribadisce invece le perplessità del Gruppo comunista sul fatto che l'organizzazione ed il funzionamento del Centro nazionale siano affidati alla Croce rossa, ente a suo parere non idoneo a svolgere compiti di carattere scientifico; egli mette in guardia la Commissione dalle ripercussioni negative che l'accoglimento dell'articolo 7 potrebbe determinare in seno alle associazioni dei donatori di sangue, sottolineando il pericolo che il loro slancio volontaristico possa in qualche modo affievolirsi; conclude pertanto presentando un emendamento, volto a stabilire che l'organizzazione e il funzionamento del Centro in questione saranno disciplinati da un apposito regolamento.

Conclude il dibattito il ministro Mariotti. Il rappresentante del Governo dichiara di ri-

tenere inopportuno affidare all'Istituto superiore di sanità, già gravato da compiti onerosi e molteplici e che abbisogna di una opportuna ristrutturazione, la direzione scientifica del Centro nazionale; a suo parere, ciò potrebbe provocare un conflitto permanente e forti resistenze da parte della Croce rossa, la quale già possiede un centro nazionale per la trasfusione, che funziona in modo soddisfacente e dispone di notevoli attrezzature del valore di alcuni miliardi, che andrebbero sprecate: una direzione scientifica separata richiederebbe un centro del pari separato, il che implicherebbe lo stanziamento di fondi momentaneamente irreperibili. Egli insiste per l'approvazione del testo trasmesso dalla Camera, pur ritenendo accettabile la proposta del senatore Di Grazia che la scelta della direzione del Centro avvenga mediante pubblico concorso; tale proposta potrebbe tuttavia concretarsi, anziché in un emendamento, in un ordine del giorno. Tale ordine del giorno è quindi formulato dal senatore Perrino e viene accolto dalla Commissione.

È successivamente posto in votazione e respinto l'emendamento presentato dal senatore Orlandi. Non insistendo gli altri presentatori sui loro emendamenti, il Presidente pone in votazione l'articolo 7, che è approvato (all'unanimità, eccettuato il primo comma, cui si dichiarano contrari i senatori comunisti).

La Commissione approva poi senza modificazioni gli articoli 8, 9 e 10.

Il senatore Orlandi presenta un emendamento aggiuntivo (articolo 10-bis), secondo il quale i medici che prestano la loro opera nei centri trasfusionali gestiti da enti diversi dall'ospedale debbono essere nominati secondo le norme che disciplinano i concorsi ospedalieri ed acquistano il diritto allo stesso trattamento economico e giuridico dei medici che operano nei centri trasfusionali ospedalieri.

Dopo un breve intervento del ministro Mariotti, che chiarisce i motivi per cui, a suo parere, l'emendamento in questione non può essere introdotto nel disegno di legge in esame, l'emendamento stesso viene ritirato dal presentatore.

La Commissione approva successivamente senza modificazioni gli articoli 11, 12, 13 e 14.

All'articolo 15, il senatore Cassini propone che venga eliminata la parola « professionale » riferita ai datori di sangue dietro compenso, in quanto ritiene che, a parte l'inopportunità di una simile dizione sotto il profilo morale, non si possa parlare nel caso specifico di professione vera e propria.

Col senatore Cassini dichiarano di concordare nella sostanza i senatori D'Errico, Pignatelli e Di Grazia.

In senso favorevole al mantenimento del testo si pronuncia invece il ministro Mariotti, osservando che l'aggettivo deve essere conservato per esigenze giuridiche, dal momento che la semplice parola « datore » non presuppone l'idea del compenso.

Non insistendo il senatore Cassini nel suo emendamento, l'articolo 15 viene approvato nel testo trasmesso dalla Camera.

Il Presidente propone successivamente un articolo 15-*bis*, tendente a riconoscere ai donatori di sangue in genere il diritto al riposo e all'astensione dal lavoro nella giornata del salasso: l'articolo, a suo parere, non è pleonastico, in quanto mette in rilievo l'aspetto sanitario del problema, anziché quello economico che prevale invece nel provvedimento recentemente approvato dalla Camera che riguarda solo i donatori lavoratori dipendenti. Conclude tuttavia rimettendosi alla Commissione.

Favorevole all'emendamento si dichiara il senatore Orlandi; contrari invece, oltre il ministro Mariotti, il relatore ed il senatore D'Errico, il quale osserva come non sia opportuno sancire per legge il diritto alla giornata di riposo, in quanto sarà il medico responsabile della trasfusione che, di volta in volta ed in relazione alle condizioni fisiche del soggetto, dovrà determinare la durata del riposo stesso.

L'emendamento viene quindi ritirato dal presentatore, dopodiché la Commissione approva gli articoli da 16 a 24 senza modificazioni e il disegno di legge nel suo complesso, nel quale si considera assorbito il disegno di legge n. 446, d'iniziativa parlamentare. Viene dato infine mandato alla Presidenza di apportare, in sede di coordinamento, tutti i miglioramenti formali necessari alla piena chiarezza e correttezza del testo.

La seduta termina alle ore 12,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 15 giugno 1967, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (2071-*Urgenza*).

2. GIANQUINTO ed altri. — Ordinamento degli Enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (2078).

3. PONTE. — Riordinamento del teatro lirico e delle attività musicali (1575).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (2055).

2. PALUMBO ed altri. — Modifica dell'articolo 7, primo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (2231).

3. Deputato LUCIFREDI. — Norme generali sull'azione amministrativa (1424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. FABIANI ed altri. — Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, concernente il termine di decadenza per la presentazione di proposte di conferimento di ricompense al valor civile a favore di Città, Comuni, Province ed Enti pubblici (1120).

2. CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. — Costituzione della provincia di Pordenone (1886).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — LUSSU e SCHIAVETTI. — Emendamento dell'articolo 85, comma primo, della Costituzione della Repubblica (938).

II. Esame del disegno di legge:

LOMBARDI ed altri. — Norme per il riordinamento delle carriere del personale amministrativo della Corte dei conti (2036).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 15 giugno 1967, ore 9,30 *

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PRETI e VIZZINI; BRANDI e QUARANTA; CERVONE e SAMMARTINO; DE PASQUALE ed altri; PAGLIARANI e DE PASQUALE; ABELLI ed altri; DE PASQUALE ed altri; NAPOLITANO Francesco. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VALENZI ed altri. — Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 (547).

* Con prosecuzione pomeridiana alle ore 17.

3. GARLATO. — Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra (1604).

4. Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni (1354).

5. BERLANDA. — Modificazione della denominazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige (1576).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. TRABUCCHI. — Facilitazioni per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevolati (2154).

2. DE LUCA Angelo. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (1719).

3. VALSECCHI Pasquale ed altri. — Vendita d'urgenza dei mezzi di trasporto sequestrati in occasione di contrabbando (1698).

4. Deputati LAFORGIA ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Bari una porzione del locale compendio patrimoniale denominato « ex Panificio militare » e porzione delle Caserme « Picca » e « Guadagni » con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive (1982) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputati BIMA ed altri. — Vendita a trattativa privata al comune di Fossano dell'immobile denominato « ex polverificio » sito nel Comune stesso (1533) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. PERRINO. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo in-

dustriale di Brindisi dei compendi patrimoniali denominati « Caserma Ederle », « Caserma Manthonè » e « Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante », con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (1907).

7. Disciplina dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (542).

8. ANGELILLI ed altri. — Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro (1645).

9. Deputati LAFORGIA ed altri. — Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole (1745) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

mento delle macchine agricole (1745) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Giunta consultiva per il Mezzogiorno

Giovedì 15 giugno 1967, ore 9

Esame dei disegni di legge:

1. BASILE. — Provvedimenti per il completamento del piano di interventi straordinari a favore della Calabria (1795).

2. MILITERNI ed altri. — Provvedimenti straordinari per la Calabria (1985).

3. SCARPINO ed altri. — Provvedimenti per l'attuazione di un piano organico di difesa del suolo in Calabria (2199).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30*